

## REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI T2I- TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE S.C.A R.L.

### Art. 1 – FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 18 comma 2 della Legge 133/2008<sup>1</sup> e dall'art. 3 comma 56 della Legge 244 del 24/12/2007<sup>2</sup>, ha lo scopo di disciplinare e rendere trasparenti i criteri, i requisiti e le procedure adottate da T2I – trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l. per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o parasubordinato, per prestazioni d'opera intellettuale ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in conformità alle prescrizioni dettate dalle leggi nazionali e regionali e nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità e pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici.

2. Il presente regolamento trova applicazione nei casi in cui l'Ente assegna incarichi individuali di studio, ricerca e consulenza a soggetti esterni alla società (persone fisiche in possesso di partita IVA che esercitano attività professionale per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi previsti dalla legge, persone fisiche in possesso di partita IVA non iscritte in albi, persone fisiche non in possesso di partita IVA) per attività inerenti alle funzioni istituzionali non economiche dell'Ente, collegate a progetti finanziati con fondi pubblici, anche comunitari, e/o attività in delega di enti ed amministrazioni pubbliche. Rientrano in tale disciplina gli incarichi assegnati a esperti esterni nelle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del Codice Civile, dal D.Lgs. 276/2003 e s.m.i. e dalla L. 92 del 28 giugno 2012.

3. La Deliberazione n. 6 della Corte dei Conti del 15 febbraio 2005, definisce gli incarichi di studio, ricerca e consulenza nel seguente modo:

- a) incarichi di studio, che si concretizzano nella consegna di una relazione scritta finale dello studio e conferiti a soggetti particolarmente qualificati nella materia;
- b) incarichi di ricerca, che presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'Ente;

---

<sup>1</sup> Legge 133/2008 - Art. 18. *Reclutamento del personale delle società pubbliche*

2. Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

<sup>2</sup> Legge 2004 del 24/12/2007 – Art. 3. *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)*

56. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione. (...)

- c) incarichi di consulenza, riguardanti le richieste di pareri, valutazioni e giudizi ad esperti.

4. Ai fini del presente regolamento vengono pertanto definiti “incarichi individuali”:

- a) gli incarichi professionali conferiti a persone fisiche che esercitano attività professionale per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi previsti dalla legge, nei casi in cui l’oggetto dell’incarico sia riconducibile all’attività per la quale il professionista è iscritto all’albo;
- b) gli incarichi di consulenza conferiti a persone fisiche non iscritte in albi, per i quali l’oggetto dell’incarico è riconducibile all’attività per la quale la persona fisica dichiara il possesso di partita IVA;
- c) le prestazioni occasionali che pur rientrando nella categoria del lavoro autonomo si caratterizzano per l’occasionalità e la saltuarietà, tali che il compenso che ne deriva non costituisce fonte principale di reddito del prestatore d’opera;
- d) i rapporti di collaborazione che hanno per oggetto prestazioni svolte da persone fisiche che non sono liberi professionisti, senza vincolo di subordinazione, nel quadro di un complesso unitario e continuativo;

5. Secondo la giurisprudenza amministrativa consolidata, l’incarico professionale regolamentato dal D.Lgs. 165/2001 si configura come contratto di prestazione d’opera ai sensi degli artt. 2222–2238 del Codice Civile riconducibile al modello della *locatio operis*, rispetto al quale assume rilevanza la personalità della prestazione resa dall’esecutore. L’appalto di servizi rientranti invece nella disciplina regolamentata con D.Lgs. 163/2006, ha per oggetto la prestazione imprenditoriale di un risultato resa da soggetti con organizzazione strutturata e prodotta senza caratterizzazione personale. Ai sensi del presente regolamento:

- a) le consulenze gestionali rientrano nella materia regolamentata dal D.Lgs. 163/2006, in quanto abbinano all’elaborazione di valutazioni e soluzioni a problemi posti dall’Ente, anche a concrete azioni necessarie a risolvere i problemi, in base alla decisione assunta prendendo come base l’apporto consulenziale fornito (vedi Regolamento per l’acquisizione in economia di forniture di beni e servizi di t<sup>2</sup>i – trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l.);
- b) le prestazioni “consulenziali” rientrano nella materia regolamentata dal D. Lgs. 165/2001 e sono costituite dall’emanazione di pareri, che poi l’Ente utilizza come base per attività successive, anche gestionali, che non coinvolgono ulteriormente il consulente (vedi presente Regolamento).

Art. 2 – CONDIZIONI GENERALI

1. Ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001, t2i – trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l., per esigenze a cui non può far fronte con personale dipendente, può conferire incarichi individuali a esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione, se necessario anche universitaria o equivalente, avendo cura di verificare le seguenti condizioni:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze funzionali dell'Ente;
- b) l'Ente deve aver preliminarmente accertato che non vi sia disponibilità di personale interno con le caratteristiche professionali richieste ovvero, se disponibile, il personale interno deve essere materialmente impossibilitato a svolgere l'incarico nei tempi necessari motivandolo per iscritto;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

2. Si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste diplomi di laurea conseguiti secondo l'ordinamento previgente al D.M. 509/1999 ovvero lauree specialistiche ovvero lauree di primo livello conseguite secondo il nuovo ordinamento universitario con master universitario ed, eventualmente, particolari abilitazioni, anche comprovanti l'iscrizione ad albi e/o elenchi. Si prescinde dal possesso del diploma di laurea in caso di stipulazione di contratti per attività svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigiani o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.Lgs. nr. 276 del 10/9/2003, fermo restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

3. In particolare:

- a) il conferimento dell'incarico deve essere legato a problemi che richiedono conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze;
- b) l'incarico deve caratterizzarsi in quanto non implicante svolgimento di attività continuativa, ma anzi soluzioni a specifiche problematiche già individuate al momento del conferimento dell'incarico dal quale debbono costituire l'oggetto;
- c) l'incarico deve presentare le caratteristiche della specificità e della temporaneità;
- d) l'incarico non deve rappresentare uno strumento per ampliare fittiziamente compiti istituzioni e ruoli organici dell'ente;
- e) la prestazione deve essere di tipo intellettuale, qualificata o specializzata, non può essere riferita ad attività esecutiva, non comporta la possibilità di rappresentare l'Ente, di agire in nome e per conto di esso e non ammette responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale;
- f) il compenso connesso all'incarico deve essere proporzionale all'attività svolta e non liquidato in maniera forfettaria;

- g) il conferimento deve essere adeguatamente motivata;
- h) i criteri di conferimento non devono essere generici.

### Art. 3 – CASI DI ESCLUSIONE DALLE PROCEDURE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

#### 1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- a) agli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interni e del nucleo di valutazione (comma 6-quarter, art. 7, D.lgs. 165/2001);
- b) agli incarichi conferiti per la rappresentanza ed il patrocinio legale in giudizio, compresa la domiciliazione;
- c) agli incarichi conferiti per l'esercizio delle attività comportanti prestazioni di natura tecnica, artistica e culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- d) agli incarichi conferiti nell'ambito dell'informativa e convegnistica di carattere istituzionale e di formazione del personale dell'Ente;
- e) agli incarichi conferiti per prestazioni professionali consistenti in servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture interne all'Ente a ciò deputati;
- f) agli incarichi attribuiti a personale esterno per il quale non sono previsti corrispettivi economici ma che hanno titolo ad effettuare missioni nell'interesse dell'Ente;
- g) agli incarichi che sono da attribuire a soggetti non residenti in Italia per attività che necessariamente devono eseguire in via personale (es. visiting professional);
- h) agli incarichi legati all'esecuzione di attività che necessitino il ricorso a competenze protette da diritto di autore o da altri diritti di privativa;
- i) agli appalti e le esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'Ente, avuto riguardo per tutte queste fattispecie all'elenco dei servizi di cui al Regolamento per le acquisizioni in economia di forniture di beni e servizi regolamentati del Codice dei Contratti (D.Lgs. 163/2006).

### Art. 4 – PROGRAMMAZIONE

1. Nel bilancio di previsione annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione viene stimato il volume complessivo delle collaborazioni esterne in base alle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi indicati nei singoli progetti o commesse.

2. A fronte di specifiche ed eccezionali esigenze connesse ai programmi di attività dell'Ente, tale limite può essere superato con apposita autorizzazione che ne motivi le esigenze di cui sopra. Non sono computati in detto limite eventuali ed ulteriori fondi appositamente attribuiti da altri enti e organismi o contenuti in programmi europei e progetti finanziati.

## Art. 5 – MODALITA' DI PROCEDURA DI SELEZIONE

1. Il conferimento di incarichi di collaborazione professionale avviene, nel rispetto del principio della trasparenza, attraverso procedura comparativa pubblica, adeguatamente pubblicizzata senza distinzione di soglie d'importo dell'affidamento. Tale procedura comparativa è attivata con disposizione scritta del Legale rappresentante o di altro soggetto delegato e deve riportare le motivazioni a giustificazione del ricorso ad un soggetto esterno al personale dell'Ente.

2. Il conferimento di incarico in via diretta, senza ricorso a procedura comparativa è considerato illegittimo dalla Corte dei Conti. Fatti salvi i presupposti necessari di cui all'art. 3, e previa specifica motivazione, si può prescindere dalla procedura comparativa nei seguenti casi:

- a) nella misura strettamente necessaria, in casi di assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione a un termine prefissato o ad un evento eccezionale, tali da non consentire ovvero da rendere eccessivamente gravoso l'espletamento della procedura comparativa;
- b) quando, a seguito di selezione pubblica comparativa, per qualsiasi motivo (selezione deserta, infruttuosa, ecc.), l'individuazione dell'incaricato non abbia potuto aver luogo, a condizione che non vengano modificate le condizioni e le modalità di svolgimento dell'incarico previste dall'avviso di selezione;
- c) per lo svolgimento di attività che per motivi di natura tecnica, culturale o artistica un solo soggetto può fornire od eseguire con il grado di perfezione richiesto;
- d) in caso di incarichi meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da rapporto *intuitu personae*<sup>3</sup> e che comportano per la loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza e simili. Il compenso collegato a questa tipologia di incarichi è di modica entità, sebbene congruo a remunerare la prestazione resa;
- e) quando si tratta di attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso; in tal caso le attività complementari possono essere affidate senza il ricorso alla procedura comparativa, direttamente al prestatore dell'incarico principale, a condizione che esse non possano essere separate senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti mediante l'incarico principale;
- f) per attività di consulenza o formazione delle risorse umane rese necessarie da innovazioni normative o organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative;

---

<sup>3</sup> *Intuitu personae* sono quei contratti dove hanno particolare rilevanza le qualità personali dei contraenti.

- g) per l'affidamento di incarichi conferiti per adempimenti obbligatori di legge, laddove manchi qualsiasi facoltà discrezionale dell'Azienda (quali ad esempio l'individuazione degli esperti di gara, di concorso, di commissioni, di organi istituzionali, ...);
- h) per incarichi derivanti da attività concordate anche con altri Enti o aziende che richiedono concerto nell'individuazione dell'incaricato;
- i) per l'individuazione di legali a cui è affidata la difesa e a la rappresentanza in giudizio dell'Ente, nonché per assistenza legale, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento dell'incarico, e per quelli inerenti ad attività notarili;
- j) per l'individuazione di dottori commercialisti e revisori contabili a cui è affidata l'assistenza fiscale e tributaria del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento dell'incarico.

3. L'atto di affidamento in via fiduciaria, deve in ogni caso fare riferimento e ricondursi ad una delle casistiche di cui all'elenco e motivare la scelta dell'incaricato evidenziando in maniera puntuale e dettagliata le ragioni poste a base del conferimento fiduciario.

4. In ogni caso, sia per l'ammissione alla selezione sia in caso di conferimento di un incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione europea; laddove le attività di specifico interesse debbano essere realizzate in un paese non incluso in tali territori vigono le sole limitazioni dei punti seguenti;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale.

#### Art. 6 – PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA

1. La Direzione dell'Ente, previa certificazione di carenza della necessaria professionalità nell'ambito del servizio individuato, e con la collaborazione dell'Amministrazione e/o del responsabile del settore competente, predispone l'Avviso pubblico di selezione.

2. Nell'Avviso pubblico di selezione, pubblicato nell'apposita area del sito web dell'Ente per almeno 5 giorni lavorativi consecutivi, vengono evidenziati:

- a) l'oggetto dell'incarico;
- b) i requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa;
- c) il termine, non inferiore a 5 giorni dalla data di pubblicazione, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi "curricula" e

- delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;
- d) i criteri di valutazione dei requisiti indicati nelle domande di partecipazione alla selezione, i punteggi disponibili per ogni requisito e le modalità di comparazione dei candidati;
  - e) l'indicazione delle materie e delle modalità di valutazione dell'eventuale colloquio;
  - f) la durata dell'incarico;
  - g) le modalità di realizzazione del medesimo;
  - h) il compenso complessivo lordo previsto per il collaboratore e tutte le informazioni correlate (tipologia e periodicità del pagamento, trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione);
  - i) ogni altra notizia o prescrizione ritenuta utile.

3. I requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione, formulati d'intesa con il Responsabile del settore competente, vengono suddivisi in tre categorie:

- a) Titoli di studio: Diploma o Laurea specifici all'oggetto dell'Avviso di Selezione;
- b) Esperienza Professionale: esperienze lavorative già maturate in aziende private o enti pubblici con eventuale indicazione dei progetti simili a quelli indicati nell'avviso di selezione;
- c) Conoscenze settoriali: conoscenze informatiche specifiche, scientifiche, giuridiche, etc.

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'avviso di selezione per la presentazione delle domande.

4. La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice e sottoscritta dall'interessato, dovrà essere inoltrata alla sede indicata dell'Ente tramite e-mail, PEC, raccomandata a/r, fax o consegnata a mano. Nella domanda, formulata in autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR nr. 445 del 28 dicembre 2000, ciascun candidato dovrà anche indicare sotto la propria responsabilità, i dati richiesti (dati anagrafici, iscrizione alle liste elettorali, godimento dei diritti civili e politici, titoli di studio, eventuali titoli di preferenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i., consenso al trattamento dei dati personali).

Alla domanda dovrà essere allegato curriculum professionale, debitamente sottoscritto, contenente apposita autocertificazione in forma dettagliata relativa agli elementi di valutazione, indicati nell'Avviso di selezione, nonché copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

5. La valutazione comparativa dei candidati verrà effettuata dall'Ufficio competente anche attraverso l'istituzione di una apposita Commissione di Valutazione, della quale faranno parte rappresentati dei settori che utilizzeranno la collaborazione e presieduta dal Direttore dell'Ente. Gli altri membri della commissione sono nominati dal Direttore

dell'Ente, sulla base delle specificità professionali e tecniche richieste eventualmente anche con persone non appartenenti all'Ente.

6. L'esame delle domande dei candidati e la valutazione comparativa dei curriculum avviene attribuendo i punteggi indicati espressamente nell'Avviso di selezione. Nella valutazione è possibile prendere in considerazione inoltre la qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico e l'eventuale riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso.

7. Nei casi espressamente previsti dall'Avviso, la selezione può prevedere l'espletamento di colloqui e/o prove scritte e/o pratiche finalizzati ad accertare oltre alle esperienze lavorative e alla professionalità dei candidati, le capacità/attitudini/competenze professionali e le motivazioni dei candidati nonché, se necessario, le conoscenze tecniche richieste. In tal caso, l'Ufficio competente definisce il calendario degli stessi che viene comunicato direttamente ai candidati. Ai colloqui e alle prove sono chiamati esclusivamente i candidati risultati idonei dopo la valutazione dei titoli e delle referenze dichiarate.

8. Al termine dei colloqui e/o prove, l'Ufficio competente redige un sintetico verbale e stabilisce la graduatoria finale. Gli esiti della selezione e la graduatoria finale saranno comunicati attraverso la pubblicazione sull'apposita area del sito web aziendale, con l'indicazione per ciascun candidato, del punteggio ottenuto in sede di esame dei titoli e delle referenze, del punteggio ottenuto in sede di colloquio/prova e di quello complessivo. Sono ammessi alla graduatoria i concorrenti che avranno ottenuto un punteggio non inferiore al limite indicato nell'Avviso di selezione. Eventuali ex aequo sono risolti in base ai titoli preferenziali dichiarati in domanda. In caso di permanenza della situazione di ex aequo costituisce criterio di preferenza aggettiva, come ad esempio la più giovane età.

9. Avverso la graduatoria finale è ammesso ricorso, per i soli vizi di legittimità, da presentarsi entro 5 giorni dalla pubblicazione della stessa. L'Ufficio competente di selezione valuterà i ricorsi pervenuti approvandoli o rigettandoli con specifica motivazione. La graduatoria eventualmente aggiornata sarà pubblicata sul sito web dell'Ente, con l'indicazione dei nuovi punteggi attribuiti.

10. Per la formazione di elenchi di esperti in ambiti tematici determinati da utilizzare per una pluralità di necessità analoghe, il Direttore può procedere allo svolgimento della procedura comparativa mediante acquisizione dei curricula non in occasione del conferimento dei singoli incarichi ma anche *“una tantum”* periodicamente e cumulativamente, stabilendo contestualmente un termine di validità e le modalità di utilizzazione.



## Art. 7 – CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Il Legale rappresentante o il procuratore speciale, secondo le deleghe di firma, conferiscono l'incarico mediante la sottoscrizione di un apposito contratto di natura privata prima dell'inizio dell'attività stessa, previa verifica della disponibilità del soggetto e previo accertamento dell'insussistenza di potenziali cause di incompatibilità/conflitti di interesse.

2. Il contratto deve in ogni caso prevedere:

- a) numero di protocollo, commessa e/o centro di costo, l'indicazione completa del progetto finanziato di riferimento e il codice unico di progetto (se applicabile);
- b) le modalità ed i criteri di svolgimento dell'incarico;
- c) l'oggetto della collaborazione;
- d) la durata della medesima;
- e) l'entità e la modalità di corresponsione del corrispettivo;
- f) il luogo di espletamento dell'attività;
- g) la disciplina del recesso del rapporto;

3. Il compenso per la prestazione deve essere correlato alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'Ente. La liquidazione del compenso è comunque condizionata all'effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico e avviene, di norma, al termine della prestazione, salvo diversa espressa pattuizione o in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico, in seguito all'approvazione dello Stato Avanzamento Lavori.

4. La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né l'inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa dell'Ente, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate nel contratto.

## Art. 8 – VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO

1. Il Responsabile dell'ufficio competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte e dei risultati ottenuti.

2. Fermo restando le maggiori o diverse forme di verifica previste nel contratto, l'incaricato è comunque tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto, trovano applicazione le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione del contratto.

## Art. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Coloro che presentano la propria candidatura, ai fini indicati nel presente regolamento, forniscono dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

I dati forniti verranno trattati per l'espletamento, da parte di t<sup>2</sup>i – trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l., delle finalità statutarie e degli obblighi civili, fiscali e contabili connessi alla vita della Società quali, a titolo esemplificativo, invio di materiale informativo, ricezione prenotazioni, iscrizioni ad iniziative di formazione, attività di stage ed avvio al lavoro e/o convegni e seminari e loro svolgimento, prove di laboratorio, formalizzazione di offerte, ordini, contratti e fatture. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto a fornire i dati comporterà la mancata o parziale esecuzione della prestazione. T<sup>2</sup>i – trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l. assicura l'utilizzo di strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali forniti, nel pieno rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo 196/2003. Il trattamento dei dati potrà essere effettuato mediante l'ausilio di strumenti elettronici e non. Per il conseguimento delle predette finalità, t<sup>2</sup>i – trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l. potrebbe condividere, rendere disponibile o trasmettere i Dati Personali agli Enti e alle Autorità competenti in adempimento degli obblighi di Legge o regolamento, a Banche e/o Istituti di Credito selezionati per i versamenti e le riscossioni, a Società di Assicurazioni, a Camere di Commercio, a Ministeri e Autorità di Vigilanza, a professionisti per l'attività di rendicontazione e certificazione del bilancio, ad eventuali laboratori di analisi, taratura, certificazione e test che collaborano con l'azienda, Enti di elaborazione dati esterni e altri soggetti individuati come contro interessati sulla base del contenuto degli atti connessi, che richiedano l'accesso ai documenti, nei limiti e con le modalità di cui Legge n. 241/1990 e s.m.i. e al Regolamento di cui al D.P.R.184/2006. I dati, inoltre, potranno essere comunicati ad aziende, società, enti, organismi vari, comprese associazioni temporanee d'impresa collegate a T<sup>2</sup>i – trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l., esclusivamente per le finalità espresse nel paragrafo "Finalità del trattamento". I dati potranno essere pubblicati, previo consenso espresso, sul sito di t<sup>2</sup>i – trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l., consultabile all'indirizzo <http://www.t2i.it>. Il titolare del trattamento è: t<sup>2</sup>i – trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l. via Roma, 4 31020 – Lancenigo di Villorba (TV). Il titolare del trattamento, sulla scorta dell'analisi della struttura e dell'organizzazione dell'azienda, ha ritenuto opportuno designare quale responsabile del trattamento il rag. Giorgio Monolo di t<sup>2</sup>i – trasferimento tecnologico e

innovazione s.c. a r.l., con sede in via Roma, 4 31020 – Lancenigo di Villorba (TV), tel. 0422 1742100 – Fax 0422 608866 – mail: [privacy@t2i.it](mailto:privacy@t2i.it). In ogni momento il candidato potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. lgs. 196/2003.

#### Art. 10 – PUBBLICITA' DEGLI INCARICHI

1. In adesione ai principi di trasparenza e di pubblicità degli atti e ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.Lgs n. 33 del 14/03/2013, l'Ente ha l'obbligo di pubblicare e aggiornare, sull'apposita sezione del sito web, le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, a qualsiasi titolo conferiti:

- gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- il curriculum vitae;
- i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- i compensi relativi al rapporto di consulenza o collaborazione con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che la pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

L'Ente ha altresì l'obbligo di pubblicare e mantenere aggiornato, sull'apposita sezione del sito web, l'elenco dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.

Relativamente ai suddetti dati, all'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003.

#### Art. 11 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Le disposizioni del presente Regolamento fanno riferimento:

- a) Art. 7, comma 6 e seguenti del D. Lgs. nr. 165 del 30/3/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- b) Art. 110, comma 6 del D. Lgs. nr. 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”;

- c) Art. 3 comma 56 Legge 244 del 24/12/2007 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”

#### Art. 12 – INDICAZIONI FINALI

1. Ai sensi dell’art. 7 comma 6 lettera d) del D.Lgs. 165/2001, non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando la misura del compenso pattuito per i progetti individuali in sede di conferimento di incarico.
2. Il ricorso a contratti coordinati e continuativi per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo di collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il responsabile che ha stipulato i contratti.
3. Non è possibile far ricorso ad incarichi esterni per far fronte a situazioni d’impossibilità oggettive di utilizzo di personale interno dell’Ente sotto il profilo quantitativo, ossia per sopperire alla mole di lavoro svolta dai dipendenti.

La Direzione